



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

Provincia di Lecco

Ufficio Tributi

Sito Internet: www.comune.monticellobrianza.lc.it

e-mail: tributi@comune.monticellobrianza.lc.it

PEC: comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it

Tel. 039 9231618

Ricevimento su appuntamento

RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI

Art. 8 - Regolamento generale per la disciplina delle Entrate comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020

- IMU
 TARI
 TASI

Il/la sottoscritto/a

nato/a a Prov. il

residente in CAP

via Tel

e-mail/Pec Codice fiscale

in nome e per conto

proprio

di: nato/a a

il Codice fiscale

in Qualità di rappresentante legale della società

e-mail/pec

Codi fiscale



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco
Ufficio Tributi
Sito Internet: www.comune.monticellobrianza.lc.it
e-mail: tributi@comune.monticellobrianza.lc.it
PEC: comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it
Tel. 039 9231618
Ricevimento su appuntamento

DICHIARA

- di trovarsi in temporanea difficoltà economica
- che dalla data di notifica degli avvisi di accertamento IMU/TARI/TASI sotto indicati non sono trascorsi oltre 60 giorni

- se persona fisica: che nel biennio precedente il reddito annuale del proprio nucleo familiare non ha superato € 30.000,00
- se Enti commerciali e non commerciali: che nel biennio precedente il reddito annuale della propria attività non ha superato € 40.000,00

- di rinunciare alla presentazione del ricorso presso la Commissione Tributaria, anche se ancora nei termini, con riferimento agli accertamenti di seguito indicati

• Num Acc.		Anno		Notificato il		emesso per €	
• Num Acc.		Anno		Notificato il		emesso per €	
• Num Acc.		Anno		Notificato il		emesso per €	

PERTANTO CHIEDE LA RATEIZZAZIONE

- in n. rate per importi da euro 100,01 a euro 500,00 - fino a tre rate mensili;
- in n. rate per importi da euro 500,01 a euro 1.000,00 - fino a sei rate mensili;
- in n. rate per importi da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 - fino a dodici rate mensili;
- in n. rate per importi da euro 2.000,01 a euro 4.000,00 - fino a diciotto rate mensili;
- in n. rate per importi da euro 4.000,01 a euro 6.000,00 - fino a ventiquattro rate mensili;
- in n. rate per importi da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 - fino a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,01- fino a quarantotto rate mensili.

Per gli importi superiori a € 20.000,00 è OBBLIGATORIO presentare polizza fideiussoria.



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco
Ufficio Tributi
Sito Internet: www.comune.monticellobrianza.lc.it
e-mail: tributi@comune.monticellobrianza.lc.it
PEC: comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it
Tel. 039 9231618
Ricevimento su appuntamento

ALLEGATI (obbligatori)

Carta identità del contribuente

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni di legge.

Data

(firma)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

I dati personali relativi alla presente richiesta saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, come da informativa pubblicata sul sito www.comune.monticellobrianza.lc.it, sezione tributi.

**Nota bene: il presente modulo dovrà essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Monticello Brianza sito in Via G. Sirtori, 14 oppure inviato tramite e-mail, al seguente indirizzo PEC:
comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it**

Spazio riservato all'ufficio

Richiesta presentata il _____

per il Comune di Monticello Brianza
l'impiegato



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

Provincia di Lecco

Ufficio Tributi

Sito Internet: www.comune.monticellobrianza.lc.it

e-mail: tributi@comune.monticellobrianza.lc.it

PEC: comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it

Tel. 039 9231618

Ricevimento su appuntamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020

ART. 8

Rateizzazione di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale, in caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche del contribuente, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda, anche a seguito di mediazione o di accertamento con adesione ed, in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - ammontare del debito superiore ad € 100,01 compreso qualsiasi onere;
 - ripartizione in rate come segue:
 - a) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - b) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - c) da euro 1.001,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - e) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - f) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - g) oltre euro 20.000,00: fino a quarantotto rate mensili.
2. Per importi superiori a 20.000,00 euro è obbligatoria la presentazione di apposita polizza fidejussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fidejussione bancaria, valida per tutto il periodo di rateizzazione e aumentata di almeno un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata.
3. In ogni caso, a pena di decadenza, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti che il reddito complessivo imponibile, in base alla normativa in materia di imposte sul reddito, relativo a ciascuno dei due anni antecedenti l'anno di presentazione dell'istanza non risulti superiore ad € 30.000,00 annui, per l'intero nucleo familiare, in caso di persona fisica, oppure € 40.000,00 annui, se ditta individuale, ente o società e che non vi è stata decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato a causa di inadempienza nei pagamenti. Non saranno richieste le condizioni di cui al periodo precedente qualora il contribuente richieda un piano rateale non eccedente n. 3 rate mensili per le persone fisiche e n. 4 rate mensili per tutti gli altri enti commerciale e non commerciali.
4. Nel caso di più atti, comunque di medesima natura, purché tutti riferiti al medesimo tributo, è possibile la rateizzazione contemporanea. In tal caso si sommano i vari importi e si applicano le soglie di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso di tributi diversi la rateizzazione dovrà essere effettuata distintamente per ciascun tributo.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, l'istanza deve essere presentata entro il termine per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso/gli avvisi di accertamento di cui si chiede la rateizzazione.
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 13, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può essere più rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.